

Regolamento sulle Prestazioni Sanitarie di Fondo Est per i Familiari.

Art. 1 - Ambito di applicazione e decorrenza

A decorrere dal **1° settembre 2025**, Fondo Est ha esteso, **in via sperimentale**, l'accesso ad alcune specifiche prestazioni sanitarie in favore dei **figli minori** delle lavoratrici e dei lavoratori regolarmente iscritti al Fondo.

Art. 2 - Definizione di figlio minore

Ai fini del presente Regolamento, l'espressione "**Figlio Minore**" si riferisce a:

- ◆ Figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati.
- ◆ Con **età anagrafica inferiore ai 18 anni**.

Art. 3 - Censimento e procedure di iscrizione

Per usufruire delle prestazioni, la lavoratrice o il lavoratore iscritto a Fondo Est (di seguito il "**caponucleo**") è tenuta/o ad effettuare il censimento del proprio nucleo familiare, inserendo **esclusivamente i figli minori**.

Il censimento può essere effettuato in **qualsiasi momento dell'anno, esclusivamente online** tramite l'area riservata, inserendo i dati anagrafici e di residenza richiesti e caricando la documentazione di cui all'Art. 4.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti al Fondo, entrambi hanno la facoltà di censire il minore.

Art. 4 - Documentazione richiesta

Per l'iscrizione del figlio minorenne, è necessario caricare, **per ogni figlio minore, un solo documento**, dal quale sia chiaramente evincibile il vincolo di genitorialità o di affido/adozione, come ad esempio:

- A) Esclusivamente il prospetto "Familiari a Carico" presente nella Certificazione Unica (CU) del genitore.**
- B) Esclusivamente il prospetto "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" presente nella Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).**
- C) Copia integrale dell'atto di nascita.**
- D) Estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita.**
- E) Certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela.**
- F) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Autocertificazione): ammessa solo in casistiche residuali e limitate, previa valutazione e autorizzazione del Fondo.**

Art. 5 – Validazione del censimento

Dopo aver completato le procedure di censimento, è necessario attendere la **validazione** da parte del Fondo per la corretta registrazione del familiare e dei documenti caricati. In caso di problemi (ad esempio: documento illeggibile o discrepanze nel codice fiscale), verrà inviata una comunicazione via email al caponucleo per la tempestiva rettifica dell'errore. **La copertura decorrerà solo a seguito della validazione positiva del Fondo.**

Art. 6 – Modifiche e aggiornamenti dei dati

È possibile modificare i dati inseriti in qualsiasi momento (ad esempio, per censire un nascituro o in caso di adozione/affidamento). Qualsiasi modifica comporta una **nuova procedura di censimento** che sarà soggetta a validazione da parte del Fondo secondo le modalità previste all'Art. 5.

Art. 7 – Controlli e sanzioni sulla documentazione

La documentazione inviata sarà soggetta a controlli mirati alla verifica della coerenza e veridicità dei dati forniti. Fondo Est si riserva, in caso di dichiarazioni mendaci o di utilizzo di documentazione non veritiera, di procedere:

- ◆ Alla segnalazione immediata alle autorità competenti.
- ◆ Alla sospensione o revoca immediata della copertura attivata irregolarmente.

Art. 8 – Validità della copertura e cessazione del vincolo fiscale

A partire dal censimento che sarà effettuato nell'anno **2026**, non sarà più richiesto il rinnovo annuale dell'iscrizione per i figli minori, essendo cessato il vincolo dell'essere fiscalmente a carico.

I figli minori, una volta censiti correttamente, rimarranno **automaticamente iscritti** al Fondo fino al compimento del **diciottesimo anno di età**, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 9.

I figli minori iscritti nel corso del 2025 mantengono l'iscrizione automatica fino al compimento del 18° anno.

Resta naturalmente la facoltà del caponucleo di richiedere la **chiusura della posizione** del minore in qualsiasi momento, accedendo alla propria area riservata, rinunciando in tal modo alle prestazioni previste per i propri figli.

Art. 9 – Copertura sanitaria: decorrenza e sospensione

La copertura sanitaria dei minori è **inscindibilmente collegata** a quella del caponucleo (lavoratrice o lavoratore iscritto e regolarmente in copertura a Fondo Est).

Di conseguenza, in caso di **sospensione** (es. aspettativa non retribuita) **o cessazione del rapporto lavorativo del caponucleo**, la copertura sanitaria per il minore sarà

automaticamente sospesa o cessata, seguendo le medesime modalità applicate al caponucleo.

Nel caso in cui il minore sia stato iscritto da entrambi i genitori (caponucleo), la copertura del minore sarà **garantita purché almeno uno dei due genitori** risultino regolarmente in copertura sanitaria.

La decorrenza, la durata e la validità della copertura, inclusa l'applicazione di eventuali condizioni di carenza, sono disciplinate secondo le **medesime modalità** previste dal Regolamento delle Attività del Fondo per il caponucleo.

Art. 10 – Richieste di prestazioni e rimborsi

La prenotazione delle prestazioni sanitarie o la richiesta di rimborso per il minore potranno essere effettuate **esclusivamente dal caponucleo** (lavoratrice o lavoratore iscritto e in copertura a Fondo Est).

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti, solo un genitore potrà effettuare le richieste e ricevere i rimborsi per le stesse prestazioni.